

GABRIELE RUSSO
Avv. Gabri...
Via Verrazzano...
Lecce

ALE DI TREVISO

Sezione Lavoro

RSO ex art. 409 e ss. c.p.c.

con ISTANZA ex art. 700 c.p.c.

PER

Prof. Capone Davide Vittorio

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

...rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
RUSSO del foro di Lecce, (FAX: 0832.876007 - C.F.: [REDACTED] - P.E.C.:
russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it), nonché elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Calimera, (Le), alla via Giovanni da Verrazzano, 21 giusta
procura allegata al presente atto

RICORRENTE

CONTRO

- **il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in
persona del Ministro *pro tempore*,
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del dirigente Regionale
o direttore generale *pro-tempore*,
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del dirigente Regionale
o direttore generale *pro-tempore*,
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la provincia
di Lecce**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito territoriale per la provincia
di Treviso**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;
- tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed

ivi domiciliati ex lege, in Venezia, alla Piazza San Marco, 63

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano straordinario di assunzione (cd. Buona Scuola), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 nella classe di concorso A019 (oggi A046) ovvero tutti i soggetti coinvolti nel piano di mobilità previsto per l'anno scolastico 2017/2018 nella classe di concorso A046, per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso

CONTROINTERESSATI

* * * * *

Fatto

1) il Prof. **Capone Davide Vittorio**, è docente di scuola Secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato, titolare di cattedra nel comune di Vittorio Veneto (TV) su posto di tipo comune presso la sede TVIS00700P IIS Vittorio Veneto "Città della Vittoria" per l'insegnamento nella classe di concorso A046 (già A019), essendo stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 01/09/2016 a seguito del procedimento di cui alla c.d. Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/15;

2) in conseguenza, per l'anno scolastico 2015/2016 veniva assegnato presso l'I.I.S.S. "A. De Pace" di Lecce (all. 01);

3) l'art.1 comma 108 della L.107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale;

4) l'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016 il M.I.U.R., stabiliva, poi, le modalità e il campo di applicazione della Mobilità territoriale per l'assegnazione ambito livello nazionale per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi "B" e "C". In particolare, detto "CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE", all'art. 6, "FASE C", così recita: "Gli assunti nell'a. s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" (all. 02);

5) al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8/4/16 è stata allegata la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE" che al punto I - "Anzianità di servizio" -, lett. B), prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3" (all. 02);

6) avendone i requisiti, quindi, il ricorrente formalizzava rituale e tempestiva DOMANDA DI TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – ANNO SCOLASTICO 2016/17 (all. 03);

7) sta di fatto, tuttavia, che le "NOTE COMUNI" riportate in calce alla medesima tabella di CCNI 8/4/2016, inopinatamente disponevano: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*;

8) in conseguenza, il ricorrente non indicava il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie (all. 02);

9) detto servizio, come risulta dal certificato di servizio rilasciato in data 24 gennaio 2017 dall'Istituto Tecnico Economico "Liborio Salomi" di Lecce (all. 04), risulta essere di ben 10 anni;

10) in conseguenza, in esito allo scrutinio, il competente Ufficio inviava tramite email notifica della convalida del punteggio: Punteggio Base punti 16 (all. 05). In particolare, non gli venivano riconosciuti n. 30 punti, corrispondenti ai n. 10 anni di servizio prestato presso la scuola paritaria sopra richiamati;

11) il procedimento di mobilità si concludeva, quindi, per il ricorrente, con provvedimento comunicato via email dal sistema approntato dal M.I.U.R. in data 31/08/2016, in forza del quale, lo stesso veniva trasferito presso: TVIS00700P - IIS VITTORIO V. CITTA' D.VITTORIA (AMBITO VEN0000012) (all. 06);

12) inopinatamente non gli veniva riconosciuto il punteggio per gli anni scolastici dal 2002/2003 al 2012/2013, ben n. 10 anni, che equivalgono a 30 punti non accreditati dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente;

13) e invero, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001, così come convertito nella Legge n. 333 del 2 agosto 2001, espressamente dispone: *"i servizi*

di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". La norma stabilisce il principio di equiparazione che deve necessariamente applicarsi alla materia della ricostruzione di carriera e, quindi, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017, così come regolamentata dall'Ordinanza Ministeriale 241/2016;

14) pertanto, **per la richiamata inequivocabile previsione normativa, deve essere valutato il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie per la mobilità straordinaria 2016-2017.** La disposizione legislativa non ammette alcun trattamento di discriminazione, riaffermando il principio della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa, come, nella specie, l'Istituto Tecnico Economico "Liborio Salomi" di Lecce, presso il quale il ricorrente ha prestato n. 10 anni di servizio pre ruolo;

15) la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n.62 del 10/3/2000, recante, appunto, "Norme per la parità scolastica", interveniva l'art. 2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001, così come sopra testualmente riportato;

16) in applicazione della suddetta norma di legge, allo stesso medesimo ricorrente proprio quel servizio oggi disconosciuto, veniva puntualmente valutato per intero al fine dell'aggiornamento delle G.A.E., tant'è che ha potuto essere assunto in ruolo e partecipare alla mobilitazione per cui è causa proprio grazie a

quel pieno riconoscimento oggi disatteso (all. 07);

17) del resto, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado" (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/16 (all. 08);

18) alla luce delle norme richiamate, quindi, **il servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie risulta pienamente assimilabile a quello svolto presso le scuole statali e, comunque, integralmente valutabile ai fini della procedura per cui è causa;**

19) peraltro, secondo le previsioni del citato CCNI ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola verranno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.L. n. 370/70, convertito nella legge n. 576/70, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.lgs. 297/94;

20) tuttavia, come sopra cennato, in seno alle "NOTE COMUNI" riportate in calce alla citata tabella di CCNI 8/4/2016, è stato contraddittoriamente e illogicamente disposto che: *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*;

21) a causa della suddetta illegittima e pregiudizievole previsione di CCNI, il ricorrente è venuto a perdere ben 30 punti (3 punti x10 anni di servizio paritario) nella graduatoria per la mobilità, con grave depauperamento delle relative chances di trasferimento in una sede meno disagiata;

22) con la corretta quantificazione del punteggio spettantegli in forza del servizio prestato nelle scuole paritarie, cioè pp. 46 (invece dei pp. 16 riconosciuti), infatti, il ricorrente sarebbe stato certamente trasferito in provincia di Lecce (con l'ulteriore aggiunta di n. 6 punti per ricongiungimento al nucleo familiare), ovvero comunque in Puglia, come si rileva dall'allegato bollettino trasferimenti

interprovinciali scuola secondaria di II grado 2016-2017 (all. 09);

23) in mancanza del dovuto riconoscimento del servizio svolto nel sopra citato istituto paritario, il ricorrente si è trovato ad accedere alla procedura di mobilità senza il punteggio di servizio, con conseguente annullamento di ogni possibilità di essere destinato in provincia di Lecce, o quantomeno in Puglia, ovvero in una sede meno impervia e problematica di quella assegnatogli dal sistema, al fine di poter essere vicino al figlio [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

24) formulava, pertanto, istanza di assegnazione provvisoria (all. 11) per essere vicino al figlio, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno;

25) interveniva, quindi, il CCNI "concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018" dell'11 aprile 2017 che regolamentava una procedura di mobilità straordinaria (all. 12);

26) anche le premesse alle note comuni alla tabella del più recente CCNI 11/4/2017 riportano la medesima dizione: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", mentre le tabelle attribuivano questa volta punti n. 6 (invece dei n. 3 previsti dal precedente CCNI) ai fini della mobilità volontaria;

27) il ricorrente procedeva a formulare ulteriore domanda di mobilità (all. 13) indicando il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie (all. 14)

28) tutto ciò nonostante, in esito allo scrutinio, nella email di notifica della convocazione (all. 15) il competente Ufficio non riconosceva i n. 60 punti dovuti per i n.

10 anni di servizio prestato presso la scuola paritaria sopra richiamati, attribuen-
dogli solo n. 19 punti;

29) in conseguenza, il procedimento di mobilità si concludeva senza alcun esito;

30) eppure, con gli ulteriori pp. 60, secondo la corretta quantificazione del pun-
teggio spettantegli in forza del servizio prestato nelle scuole paritarie, cioè pp.
79 (invece dei pp. 19 riconosciuti), infatti, il ricorrente sarebbe stato probabil-
mente trasferito in provincia di Lecce (con l'ulteriore aggiunta di n. 6 punti per
ricongiungimento al nucleo familiare), ovvero comunque nella regione Puglia
(all. 16);

31) nessun esito riceveva anche la domanda di assegnazione provvisoria (all. 07)
per essere vicino al figlio Andrea, il cui disagio per il distacco dal padre diventa
sempre più preoccupante;

32) in conseguenza, **l'amministrazione scolastica convenuta ha illegittimamente**
omesso di riconoscere al Prof. Davide Vittorio Capone i n. 10 anni di servizio
pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, sia nel procedimento per la mobilità
2016/17 (pari a pp. 30), che per la mobilità 2017/18 (pari a pp. 60), con grave
pregiudizio per il ricorrente medesimo;

* * * * *

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente si vede co-
stretto ad adire con procedimento ordinario ex art. 409 e ss. c.p.c. e conte-
stuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., il Giudice del Lavoro competente
per il riconoscimento del proprio diritto all'integrale valutazione del servizio pre-
ruolo svolto nella scuola paritaria, previa disapplicazione della disposizione di

cui alle "NOTE COMUNI" riportate in calce alla tabella del CCNI per la mobilità del personale docente del 8 aprile 2016, nonché, in subordine, del successivo CCNI 11 aprile 2017, nella parte in cui si dispone che: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera". Ciò, per i seguenti motivi di

diritto

Con un preliminare cenno alla **normativa di riferimento**, si deve precisare che la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica", ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA. In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce "SCUOLE PARITARIE" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

L'articolo, 1-bis, del DL 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/02/2006, n. 27, modifica la disciplina delle scuole non statali di cui alla Parte II, Titolo VIII artt. 331-366 del Testo unico in materia di istruzione approvato con D.lgs. 297/1994. A seguito di tale intervento legislativo, le diverse tipologie di scuole previste dal T.U. vengono ricondotte alle due categorie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

In esito all'evoluzione normativa, le scuole paritarie sono una istituzione: pareggiata in quanto è una scuola che rilascia un titolo di studio con valore

legale; paritaria in quanto è un istituto gestito da un ente che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

Nella ricostruzione del contesto normativo di riferimento, imprescindibile si rivela il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, che all'art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

La materia della c.d. ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione a ruolo, ovvero nel passaggio da ruolo ad altro dell'amministrazione scolastica, è disciplinata dall'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994 che così dispone al comma 1: *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo"*.

Continuando ai commi successivi si aggiunge che *"Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il*

servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie³. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali⁴. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici⁵. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università⁶. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

Dall'esposizione della normativa legislativa discende che al personale docente, come è il ricorrente, possono essere valutati i pregressi servizi di ruolo o non di ruolo presso le scuole statali o parificate.

Va sottolineato che la Legge 10.03.2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che ha inserito tutte le istitu-

zioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un **principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche**. Tale equiparazione è stata disposta e riconosciuta sia da fonti legislative ma anche da fonti amministrative. Dapprima il già citato art. 2, comma 2 del D.L. n.255/2001, che indica in fase di integrazione delle graduatorie permanenti (oggi esaurimento) del personale scolastico: *"Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

In ogni caso, tutta la normativa nazionale discende dal più alto **"Principio di non discriminazione" sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE**, oltre che discendere dal fondamentale "Principio di uguaglianza" garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Anche la Pubblica Amministrazione ha riconosciuto tale equiparazione: varie sono le fonti, quali un parere rilasciato dalla Ragioneria dello Stato n. 0069864 in data 04.10.2010 anche ai fini della ricostruzione carriera ex artt.360 comma

6 e 485 del D. Lgs. 297/94; la nota dell'U.S.P. di Bologna Prof. n. 1046, il relativo riscontro del M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV- Roma – reso con nota prof. n. AOODGPER 15830 del 20/10/2009, nonché numerose altre note diramate dagli Uffici Scolastici.

Risulta allora decisivo che tale assunto sia stato infine recepito dal CCNI integrativo concernente la mobilità del personale docente di ruolo per l'A.S. 2016/2017 sottoscritto tra le parti l'8 aprile 2016, il quale alla pagina 71 prevede espressamente "... è fatta salva il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie ..."

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/2001 che statuiva espressamente la pari dignità (anche in termine di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.

Sta di fatto, tuttavia, che nell'allegato alla TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, nei CC.CC.NN.II per la mobilità del personale docente del 8 aprile 2016 e dell'11 aprile 2017, risulta inopinatamente disposto: "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconducibile ai fini della ricostruzione della carriera", per cui corre l'obbligo di chiedere giudizialmente la disapplicazione di tali disposizioni.

Il principio di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche tratteggiato dalla normativa sopra richiamata trova il conforto della

migliore giurisprudenza, sia amministrativa, che ordinaria.

Il Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 1102/2002 ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Nello stesso senso, anche per la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento

male impugnazione ritualmente notificata dal ricorrente, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva obbligandolo, in tal modo, a svolgere l'attività lavorativa a più di mille chilometri dalla propria residenza e lontano dai propri affetti familiari, bisognosi di assistenza spirituale e materiale.

Una siffatta interpretazione normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero al quale avrebbe potuto rimediare in sede di stesura del CCNI), ha provocato, quindi, un grave ed irreparabile danno al ricorrente, il quale ha, peraltro, dovuto subire la illegittima assegnazione di una destinazione oltremodo disagiata per ovvie e comprensibili ragioni logistiche.

QUESTA PAGINA È PROTETTA DA UN SISTEMA AUTOMATICO DI SICUREZZA

Per completezza espositiva, si riferisce altresì che **la stessa Ragioneria Generale dello Stato con nota 0069064 del 04.08.2010, dà atto che:** «l'entrata in vigore della norma indicata in oggetto [n. L. 62/2000], mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei **servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie** che, pertanto, **continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici**, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16.4.1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)».

Il documento prosegue affermando: «Si sottolinea, in fine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250, convertito, con modificazioni,

nella L.3.2.2006, n. 27, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali».

Conformemente alla Ragioneria Generale dello Stato **si sono formalmente espresse anche diversi organi dello stesso M.I.U.R.** nei documenti allegati unitamente alla nota sopra riportata - all. n. 24].

~~Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca~~

L'ulteriore illegittimità dei provvedimenti di assegnazione e dell'intera procedura di mobilità discende dalla **falsa applicazione dell'art. 6, comma 2 della medesima ordinanza che disciplina i trasferimenti.**

Difatti, con tale disposizione, secondo cui "Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze ON LINE", il M.I.U.R. si vincolava a trasmettere ai docenti gli ambiti di assegnazione per posta elettronica all'indirizzo del portale Istanze On line.

Invece, le comunicazioni sono state inviate a mezzo di posta elettronica ordinaria, non consentendo, in tal modo, ai destinatari delle assegnazioni di raggiungere la certezza dell'ambito assegnato agli stessi e del contenuto delle medesime comunicazioni. Difatti, la modalità utilizzata dal M.I.U.R. non attribuisce alle comunicazioni effettuate lo stesso valore giuridico della trasmissione del documento in originale, come sarebbe stato garantito, invece, dall'inoltro

Nella fattispecie risulta opportuno puntualizzare che il Prof. Capone è impegnato severamente dall'onere economico di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale in Lecce.

A riprova di tanto, si richiama la giurisprudenza oramai consolidata, secondo cui "il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi (secondo l'id quod plerumque accidit, non risultando allegato che la ricorrente abbia una seconda casa in Ravenna o che abbia notevoli disponibilità economiche, ciò che peraltro non potrebbe comunque incidere sui pregiudizi alla sfera non patrimoniale e affettiva così come sopra evidenziati) che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore" (per tutte: Tribunale Ravenna, ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. cronol. 444/2017 del 03/02/2017 RG n. 1162/2016 -1 - all. n. 22); In tal senso vedasi anche Tribunale Roma, ordinanza resa in giudizio R.G.L.N.38045/2016).

➤ il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali, ma vanno tragicamente ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente e, per tale motivo, risultano insuscettibili di reintegrazione ex post;

A riguardo si segnalano innanzitutto [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (all. 10), dalla circostanza di aver dovuto crescere

per la metà della sua esistenza senza il riferimento della figura paterna. Un ulteriore assenza del padre determinerebbe quindi gravissimi danni al piccolo [redacted] anche considerata la delicata fase di sviluppo legata alla sua età.

Né, nella fattispecie, sarebbe ipotizzabile un trasferimento dell'intera famiglia

Capone in quel di Treviso, considerato che la moglie del ricorrente, Avv. Alessandra Monaco è stata costretta persino a trascurare la professione per dedicarsi al piccolo [redacted] ma anche ai **propri genitori**. Infatti, il proprio padre,

[redacted] «necessita di periodica assistenza della propria figlia Sig.ra Alessandra Monaco», come risulta dal certificato medico in data 02/08/2017 (all. 18). Tale assistenza non può essere apprestata né dalla figlia [redacted], perché residente da quasi

[redacted] (all. 19), né dall'altra figlia [redacted]

A riguardo fanno scuola gli **univoci precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità** in considerazione dei relativi *"pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (per tutte: Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2 000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016), richiamati nelle pronunce allegatae (all. n. 23);

Questo quadro familiare non può che giustificare il richiesto provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;

➤ sotto un profilo più meramente giuridico, la domanda cautelare si giustifica sul

presupposto che **gli esiti della procedura straordinaria di mobilità per l'a.s. 2016/17 determina la sede di titolarità definitiva del ricorrente**, cioè il punto di partenza imprescindibile che condiziona in maniera risolutiva la carriera scolastica del docente, soprattutto con riferimento alla dislocazione territoriale. Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, il ricorrente rischia di vedersi assegnata quale sede definitiva TVIS00700P IIS "Città della Vittoria" di Vittorio Veneto (TV), posta ad oltre mille chilometri di distanza dalla propria residenza e dal proprio nucleo familiare e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità della propria famiglia già così gravemente provata, come sopra evidenziato. Tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt.29, 30, 31);

➤ **sussistono, quindi, tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c.**, secondo cui: *"Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*;

➤ nel caso di specie, infine, **la domanda cautelare si rivela tempestiva**, in quanto solo oggi ricorrono i requisiti prescritti dalla normativa citata ed il danno si rivela nella sua integrale gravità ed irreparabilità, come rilevato dalla più attenta giurisprudenza, secondo cui: *«Per quanto la situazione denunciata col presente ricorso permanga immutata dalla conclu-*

sione della precedente procedura di mobilità (a.s. 2016/2017), il pregiudizio è divenuto imminente solo all'attualità, cioè a ridosso della scadenza della assegnazione provvisoria in provincia di Lecce (31.08.2017) ed in conseguenza del rigetto della nuova domanda di mobilità» (Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, G.U. Dott. Andrea Basta, Ordinanza cron. n. 36518 del 14/08/2017 – all. n. 21).

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Prof. **Capone Davide**

Vittorio, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato,

chiede

all'On.le Tribunale adito, previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione, ai sensi

degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1, ult. cpv e comma 3 quinquies del d.lgs. 165/01:

→ della disposizione di cui alle premesse delle "NOTE COMUNI" riportate in calce alla tabella allegata al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 del 8/4/2016, secondo cui: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"; quindi

→ del provvedimento contenente l'attribuzione in suo favore di complessivi pp. 16 utili ai fini della procedura di mobilità, invece dei dovuti nn. 46 punti; e

→ del provvedimento comunicato via email dal sistema approntato dal M.I.U.R. in data 13/08/2016, in forza del quale, lo stesso veniva trasferito presso

TVIS00700P - IIS VITTORIO V. CITTA' D.VITTORIA (AMBITO VEN0000012) in Vittorio Veneto (TV) per l'insegnamento nella classe di concorso A046 (già A019); comunque

→ di ogni altro atto ad essi connesso, conseguente, presupposto o contenuto, quali le graduatorie utilizzate per la procedura di mobilità per la classe di concorso A019 (ora A046), ovvero i trasferimenti disposti in favore di altri insegnanti con punteggio inferiore a pp. 46, in destinazioni indicate con precedenza dal ricorrente;

ovvero, in subordine:

→ della disposizione di cui alle premesse delle "NOTE COMUNI" riportate in calce alla tabella allegata al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18 del 11/4/2017, secondo cui: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"; quindi

→ del provvedimento contenente l'attribuzione in suo favore di complessivi pp. 19 utili ai fini della procedura di mobilità, invece dei dovuti nn. 79 punti; e

→ del conseguente mancato trasferimento presso una delle sedi indicate dal ricorrente; e comunque

→ di ogni altro atto ad essi connesso, conseguente, presupposto o contenuto, quali le graduatorie utilizzate per la procedura di mobilità per la classe di concorso A046 (già A019), ovvero i trasferimenti disposti in favore di altri insegnanti con punteggio inferiore a pp. 79, in destinazioni indicate con precedenza dal ricorrente;

in via cautelare,

➤ fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo

ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza,

provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione

definitiva della sede di lavoro presso TVIS00700P - IIS VITTORIO V. CITTA'

D.VITTORIA (AMBITO VEN0000012) e, comunque, emettendo ogni altro

provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo

ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti;

➤ **accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio svolto**

in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio sta-

tale, con ulteriori n. 30 punti, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17, ov-

vero, in subordine con ulteriori n. 60 punti, nella graduatoria per la mobilità a.s

2017/18 e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo com-

puto degli ulteriori n. 30 punti nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17, ov-

vero, in subordine degli ulteriori n. 60 punti, nella graduatoria per la mobilità a.s

2017/18, con conseguente attribuzione al ricorrente della sede di servizio ad

egli spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

➤ in ogni caso, per l'effetto, **accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ot-**

tenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito terri-

toriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, fra

quelli richiesti nella domanda di mobilità e comunque nella Regione Puglia;

➤ **condannare il convenuto al pagamento delle spese**, diritti e onorari del pre-

sente giudizio CPA con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario;

nel merito

confermare o comunque emettere le suddette pronunzie di accertamento e

di condanna in materia di mobilità come sopra specificate per la fase caute-

lare ed accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente ad avere computati

"agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt.360 comma 6 e 485 del D.lgs., 297/94, gli anni di servizio svolti presso l'Istituto Tecnico Economico "Liborio Salomi" di Lecce negli anni scolastici dal 2002/2003 al 2012/2013, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera, sempre con vittoria di spese, diritti e onorari, con distrazione.

Si produce la documentazione indicata in narrativa, e segnatamente:

1. Nota 26/11/2015 di assegnazione presso l'I.I.S.S. "A. De Pace" di Lecce;
2. CCNI mobilità personale docente educativo e ATA 2016 2017 del 8 aprile 2016;
3. domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2016/17;
4. certificato di servizio rilasciato in data 24 gennaio 2017 dall'Istituto Tecnico Economico "Liborio Salomi" di Lecce;
5. email di notifica della convalida del punteggio a.s. 2016/17;
6. comunicazione via email in data 31/08/2016, di trasferimento presso: TVIS00700P - IIS VITTORIO V. CITTA' D.VITTORIA (AMBITO VEN0000012);
7. G.A.E. dalle quali risulta riconosciuto per intero al ricorrente il servizio prestato nelle paritarie;
8. bando di concorso del 23/2/16;
9. bollettino trasferimenti interprovinciali scuola secondaria di II grado 2016-2017;
10. certificato medico del 14/08/2017;
11. istanza di assegnazione provvisoria a.s. 2016/17;
12. CCNI "concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018" dell'11 aprile 2017;

13. domanda di mobilità a.s. 2017/18;

14. dichiarazione allegata alla domanda di mobilità a.s. 2017/18;

15. email di notifica della convalida punteggio ;

16. bollettino trasferimenti interprovinciali scuola secondaria di II grado 2017-2018 ;

17. domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2017/18;

18. certificato medico in data 02/08/2017;

19. certificato di residenza Monaco Simona;

20. certificati relativi a Monaco Maria;

21. Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, G.U. Dott. Andrea Basta, Ordinanza cron.
n. 36518 del 14/08/2017;

22. Tribunale Ravenna, ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. cronol. 444/2017 del
03/02/2017 RG n. 1162/2016 -1;

23. Varie pronunce conformi;

24. nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069064 del 04.08.2010.

Ai fini del **versamento del contributo unificato**, si dichiara che la presente
controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che,
pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002,
il relativo contributo unificato ammonta ad € 259,00 (euro duecentocinquan-
tanove).

Lecce/Treviso, li 12 settembre 2017

(Avv. Gabriele Russo)

Istanza per la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Gabriele Russo, procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente Prof. **Capone Davide Vittorio** giusta mandato allegato al sopradescritto ricorso introduttivo

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente nelle classi di concorso A019, poi denominata A046, ovvero;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del ricomputo del punteggio in forza del riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dal ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio dal ricorrente nelle classi di concorso A019, poi denominata A046;

Rilevato che

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti coinvolti nel piano straordinario di assunzione di cui alla L. 107/15 e D.D.G. 767/15.

Considerato che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o de//la Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

Rilevato infine che

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami/> 1 2 .

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c. p. c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del medesimo ricorso sul sito web del M.I.U.R. www.istruzione.it,

nell'apposita sezione "Atti di Notifica", ed ai resistenti nelle forme ordinarie di legge, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Lecce/Treviso, lì, 12 settembre 2017

(Avv. Gabriele Russo)

Procura alle liti

Gabriele RUSSO
Avvocato Cassazionista
Via Giovanni da Verrazzano, 21
73021 - CALIMERA (Le)
Tel: 0832 872795 - Fax 0832 876007
avv@studiolegalerusso.net

Il sottoscritto Prof. **Capone Davide Vittorio**, [redacted]

residente [redacted]

[redacted] con la sottoscrizione della presente

delega a farsi rappresentare e difendere

nell'intentando giudizio innanzi al Tribunale di Treviso - Giudice del Lavoro, per il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso le scuole parificate, ai fini della procedura di mobilità, con la conseguente assegnazione diversa da I.I.S. Vittorio Veneto "Città della Vittoria" per l'insegnamento nella classe di concorso A046

(già A019), l'**Avv. Gabriele Russo** (FAX: 0832.876007 - C.F. [redacted]

- P.E.C.: russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it), del Foro di Lecce, con ogni e tutte

le facoltà necessarie per l'espletamento dell'incarico, anche per mezzo di altri

procuratori da egli nominati. Resa edotto e informato dei diritti di legge e che il

trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di

cui sopra, presta completo ed informato consenso, coerentemente con le previ-

sioni del combinato disposto degli artt. 13 e 23 D.Lgs 196/03. Presta altresì assenso

alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli

atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello

strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, avendo

fin d'ora per rato e valido il suo operato. Elegge domicilio in Calimera, alla via

Giovanni da Verrazzano, 21, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Russo.

Calimera, il 7 agosto 2017

per autentica della firma sopra apposta

(Avv. Gabriele Russo)



n. 1216 /R.G. 2017



TRIBUNALE DI TREVISO

- controversie in materia di lavoro e previdenza -

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso;
- esaminati gli atti e i documenti;

FISSA

per la discussione della domanda cautelare l'udienza del 5/11/17 h. 13.00 assegnando termine:

- alla parte ricorrente fino al 10/10/17 per la notifica a controparte e autorizzata la notifica per pubblici proclami ai potenziali controinteressati (da individuarsi come indicato in ricorso) mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c. del ricorso e del presente provvedimento
- alle parti convenute sino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive;

FISSA

per il merito l'udienza del 5/3/18, ad ore 10.15, per la comparizione personale delle parti e per la discussione. Avverte parte resistente che, in relazione al merito, ha facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata e che entro lo stesso termine, a pena di decadenza, può proporre le proprie eccezioni e indicare i propri mezzi di prova.

Treviso, 23/3/17

Il Giudice
IL GIUDICE
Dott. *Filippo Giordan*

Depositato in Cancelleria
il 2 OTT 2017
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michela MARSALA

RUSSO

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE REGIONALE
Lecce
Via S. Maria della Spina, 10
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832/876007

Relata di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Gabriele RUSSO**, con studio in [redacted]

[redacted] P.I.: 02193410756 - P.E.C.: russo.gabriele@or-

davvie.legalmail.it - [redacted] - FAX n. 0832/876007, iscritto

all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce, ai sensi della L.

53/94 e successive modifiche, nella mia qualità di difensore e rappresentante in

giudizio nonché domiciliatario del Prof. **Capone Davide Vittorio**, nato [redacted]

[redacted]

[redacted] come da procura alle liti alle-

gata al ricorso ex art. 83 c.p.c. in relazione al procedimento instaurato dinanzi al

Tribunale di Treviso, sez. Lavoro, contraddistinto dal numero R.G. 1216/2017, in

virtù di rituale procura alle liti

notifico

ad ogni effetto di legge mediante posta elettronica certificata copia informa-

tica e duplicato informatico del ricorso iscritto al numero R.G. 1216/2017 del

Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro unitamente all'allegata procura alle liti a

me rilasciata ex art. 83 c.p.c. dal Prof. **Capone Davide Vittorio**, nato [redacted]

[redacted]

[redacted] nonché del de-

creto di fissazione udienza per la discussione della domanda cautelare per il

giorno 9 novembre 2017 alle ore 13.00 e successiva udienza per il merito fissata

in data 5.03.2017 alle ore 10.15, emesso in data 2 ottobre 2017 a firma del Giu-

dice Dott. Filippo Giordan, a:

➤ **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro

pro tempore, corrente in Roma, alla Via Trastevere, 76, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, in Venezia, alla Piazza San Marco, 63, trasmettendone copie informatiche e duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo mittente russo.gabriele@ordavvie.legalmail.it all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario venezia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012;

➤ **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la provincia di**

Lecce, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Venezia, alla Piazza San Marco, 63, trasmettendone copie informatiche e duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo mittente russo.gabriele@ordavvie.legalmail.it all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario venezia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012;

➤ **Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia**, in persona del dirigente Regionale o direttore generale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Venezia, alla Piazza San Marco, 63, trasmettendone copie informatiche e duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo mittente russo.gabriele@ordavvie.legalmail.it all'indi-

rizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario venezia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012;

➤ **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito territoriale per la provincia di Treviso**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Venezia, alla Piazza San Marco, 63, trasmettendone copie informatiche e duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo mittente russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario venezia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012;

➤ **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del dirigente Regionale o direttore generale *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Venezia, alla Piazza San Marco, 63, trasmettendone copie informatiche e duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo mittente russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario venezia@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012;

attesto

altresì, che il messaggio PEC oltre alla presente relata di notifica sottoscritta

digitalmente contiene i seguenti allegati:

✓ **Capone Davide Vittorio - Ricorso 414 e 700 - Copia informatica:** Copia infor-

matica del ricorso iscritto al numero di R.G. 1216/2017 del Tribunale di Treviso –

Sezione Lavoro;

✓ **Capone Davide Vittorio - Ricorso 414 e 700 - Duplicato informatico:** Duplicato

informatico del ricorso iscritto al numero di R.G. 1216/2017 del Tribunale di Tre-

viso – Sezione Lavoro;

✓ **Capone Davide Vittorio - Procura alle liti - Copia informatica:** Copia informa-

fica della procura alle liti allegata al predetto ricorso;

✓ **Capone Davide Vittorio - Procura alle liti - Duplicato informatico:** Duplicato in-

formatico della procura alle liti allegata al predetto ricorso;

✓ **Provvedimento - Copia informatica:** Copia informatica del decreto in data

2/10/17 del G.U. Dott. Filippo Giordan di fissazione dell'udienza;

✓ **Provvedimento - Duplicato informatico:** Duplicato informatico del decreto in

data 2/10/17 del G.U. Dott. Filippo Giordan di fissazione dell'udienza;

Ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 18 ottobre

2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n.

221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014

convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L.

83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015, si attesta che il predetto ricorso

con allegata procura, a firma dell'Avv. Gabriele Russo, nonché il decreto di

fissazione udienza per il giorno 09 novembre 2017 alle ore 13.00 00 e successiva

udienza per il merito fissata in data 5.03.2017 alle ore 10.15 emesso dal Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro in data 2 ottobre 2017 a firma del Giudice Dott Filippo Giordan sono copie informatiche e duplicati informatici estratti dal fascicolo informatico numero di R.G. 1216/2017 del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro.

Attesto, infine, che la presente relata di notifica è nativa sottoscritta digitalmente.

Calimera (Le), lì 4 ottobre 2017

(Avv. Gabriele Russo)

Allegato alla nota

Vorrà Codesta Amministrazione provvedere a verificare se il ricorrente abbia formulato anche conclusioni di merito (art. 669 octies, sesto co., cpc) e – nel caso negativo - chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ove ritenga di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare sfavorevole che sia emesso dal Giudice del Lavoro, si fa presente che – per ormai consolidata giurisprudenza – anche il reclamo può essere proposto direttamente da codesta Amministrazione; a tal fine si suggerisce di prestare particolare attenzione alle notifiche del provvedimento eseguite dal difensore a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC dell'Amministrazione, onde evitare che sia confusa con la normale posta certificata.

Si avverte inoltre che – ove il giudizio si concluda con esito sfavorevole (anche dopo l'eventuale reclamo) e semprechè il giudice non abbia fissato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito – sarà necessario valutare l'opportunità di proporre (anche ai sensi dell'art. 417 bis) il giudizio di merito, in quanto il provvedimento mantiene efficacia a tempo indeterminato.



Messaggio Ricevuto

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Ricevuto: mercoledì 04/10/2017 19:10:09
Mittente: "Per conto di: russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatari: venezia@mailcert.avvocaturastato.it

Contenuto: **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 04/10/2017 alle ore 19:10:09 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it" indirizzato a:

venezia@mailcert.avvocaturastato.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1392D6E9.0079EF21.E85DB92B.35E642DE.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 04/10/2017 at 19:10:09 (+0200) the message "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by "russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it" and addressed to:

venezia@mailcert.avvocaturastato.it

The original message is attached.

Message ID: 1392D6E9.0079EF21.E85DB92B.35E642DE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-001-non-decifrabile.htm
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-011.pdf
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-002-non-decifrabile.htm
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-003-CAPONENotificaAMezzoPEC.pdf
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-004-CAPONENotificaAMezzoPECFirmata.pdf.p7m
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-005-CaponeDavideVittorioProcuraAlleLitiCopiaInformatica.pdf
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-006-CaponeDavideVittorioProcuraAlleLitiDuplicatoInformatico.pdf
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-007-CaponeDavideVittorioRicorso414E700CopiaInformatica.pdf
Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-008-CaponeDavideVittorioRicorso414E700DuplicatoInformatico.pdf

Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-009-ProvvedimentoCopiaInformatica.pdf

Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-010-ProvvedimentoDuplicatoInformatico.pdf

Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-012-daticert.xml

Allegato: VE#0040024-2017AAOOVE-013-smime.p7s



Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)

Amministrazione : **MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

Area Organizzativa Omogenea : **AOOUSPTV - Ambito territoriale di Treviso**

Protocollo n. : **10958** del : **10/10/2017** - **Registro Ufficiale AOO AOOUSPTV**

Data di arrivo : **10/10/2017**

Mittente : **venezia@mailcert.avvocaturastato.it**

Oggetto : **POSTA CERTIFICATA: Prot: 2017/40342; AL 2017/3689; RICHIESTA RAPPORTO - CAPONE DAVIDE VITTORIO - RICORSO**

Classificazione : **07.02.01-Contenzioso del lavoro**

Operatore di protocollo :

Per informazioni relative all'Ufficio competente per materia,rivolgersi all'URP.

Data : **10/10/2017**

